



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 69S/2017

C.S.A. 2/2018

La Corte Sportiva di Appello

Composta dai signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani

Componente est.

Avv. Sergio Smedile

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig. Giorgio Ramella Bagneri, tesserato FIG, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Piemonte, Liguria e V. A., Avv. Renato Martorelli, emessa in data 12 dicembre 2017 (P.D.69S/2017).

FATTO

La decisione impugnata ha irrogato al Sig. Giorgio Ramella la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di dodici mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere tentato di giocare alla buca 11 una pallina diversa da quella effettivamente in gioco e che non aveva ancora ritrovata, nel corso della gara "Tuesday Cuop by What's Golf 2017", svoltasi sul percorso del Golf Royal Park, il 27 ottobre 2017.

Con reclamo, in un primo tempo indirizzato erroneamente alla Corte Federale d'Appello, ma poi correttamente e tempestivamente alla Corte Sportiva d'Appello, il Ramella, ha chiesto l'annullamento di detta decisione in quanto *"basata su una rappresentazione dei fatti non veritiera e non*

supportata da alcun elemento probatorio”, poiché non sarebbero attendibili le dichiarazioni e testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado.

All’udienza del 30 gennaio 2018, avanti questa Corte, il reclamo è stato trattenuto in decisione, in assenza del Procuratore Federale, ritualmente costituito con memoria nella quale ha chiesto il rigetto del reclamo, nonché del reclamante.

DIRITTO

L’esame della documentazione versata in atti non consente di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la colpevolezza del Sig. Ramella.

Infatti, il primo Giudice, dopo una esauriente istruttoria, ha correttamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto doloso il comportamento del reclamante, il quale alla buca 11, ha irregolarmente tentato di giocare una pallina diversa da quella effettivamente in gioco non avendola trovata, con ciò violando l’articolo 2, co 2, par. 1), in relazione agli articoli 10 e 17, co. 1, lett. d), Reg. Giust.

Innanzitutto, va ribadita la ricostruzione dei fatti da parte del denunciante, Sig. Re, che giocava sulla buca limitrofa e aveva visto cadere una pallina accanto al Sig. Ramella, il quale la allontanava da sé con un calcio; nonché quella del compagno di gioco, Sig. Fiorino, che chiedeva al Ramella se la pallina “caduta” fosse la sua, ricevendone risposta affermativa.

Inoltre, si è accertato come la seconda palla trovata nel *rough* era identica a quella in gioco, Srixon marcata con una G blu. E il ritrovamento



di una palla identica, con lo stesso segno G in blu, iniziale di Giorgio (Ramella), esattamente nei pressi di costui, non può considerarsi casuale.

Simili circostanze sono elementi probatori sufficienti per confermare il doloso tentativo di immissione della seconda pallina in gioco al posto di quella smarrita e solo successivamente ritrovata.

La denuncia del Sig. Re e la testimonianza del Sig. Fiorino non vengono messe in dubbio da questa Corte, ritenendole fondate e credibili, anche perché non smentite all'epoca dei fatti e durante il loro svolgimento dal Ramella, che si è limitato a contestarle solo nel reclamo, e per di più in maniera vaga e apodittica.

La sanzione comminata è giusta e congrua, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d), Reg. Giust., considerando che se non fosse intervenuto il Sig. Re, il sig. Ramella avrebbe giocato la seconda palla, e pertanto costui non ha volontariamente e autonomamente desistito dall'azione, né impedito l'evento, bensì evitando di giocare la pallina scorrettamente immessa in gioco solo dopo la sollecitazione degli altri giocatori che lo avevano redarguito e solo dopo aver ritrovato quella effettivamente in gioco.

Si tratta, perciò, di un tentativo di infrazione, sanzionato ai sensi dell'art.10, Reg. Giust., alla stregua dell'illecito che si è effettivamente commesso.

Per quanto sopra detto, non sussistono nella fattispecie circostanze attenuanti che possano ridurre la sanzione, come previste dall'art. 20, Reg. Giust.

Il reclamo va quindi totalmente respinto.

Il suo mancato accoglimento comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 10, 17, co. 1, lett. d), 20 e 45, co. 8, Reg. Giust., respinge il reclamo proposto dal Signor Giorgio Ramella Bagneri avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Piemonte, Liguria e V. A. (P.D. 69S/2017), che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2018

Il Giudice Estensore



Il Presidente

